

Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 8

[1r]*
N. 8

Nuovo disteso di S.A.R. del mese di maggio 1780 che contiene tutto il piano e sistema per la formazione delli Stati.

[2r]

Punti ed osservazioni sopra l'affare della formazione delli Stati¹

Bisognerà distendere un editto il quale in termini chiari e decenti dica al pubblico che siccome non vi può sussistere giustamente veruno Stato, paese o governo senza che il pubblico e l'universale che vi ha il maggiore interesse abbia una legge fondamentale che contenga i limiti, le convenzioni reciproche e l'autorità che dal corpo degl'abitanti è stata concessa al sovrano e capo del governo, non tanto per mantenere il buon ordine, quanto ancora per assicurare la sicurezza, tranquillità, proprietà e possessioni a tutti li individui della medesima società; ed avendo Sua Altezza Reale osservato che nella Toscana questa legge fondamentale che forma la base più essenziale della costituzione di [2v] ogni governo non ci era per l'infelicità e turbolenze dei tempi in cui è stato stabilito il governo e sovranità in Toscana, e per le massime arbitrarie e violente della casa Medici; e considerando che ogni governo senza una simil legge fondamentale che sia fatta e che contenga il consenso delli Stati che formano l'universale del paese è despotic, violento ed ingiusto, e che non può sussistere allontanandosi troppo essenzialmente dai suoi fini ed istituzione e privando tutti li individui della società dei loro diritti naturali e sacrosanti ai quali non hanno potuto i loro antecessori e non possono neanche loro rinunciare anche volendo.

Fatte dunque tutte queste considerazioni, S.A.R. fino dai primi tempi del suo governo aveva pensato di stabilire una simil legge fondamentale. Ma avendone [3r] trovata spenta fino ogni idea nel paese e fino le comunità medesime assuefatte ad esser trattate da pupille e schiave sotto il governo del Magistrato de' Nove, à dovuto dunque prima di tutto prepararsi le vie a questa operazione.

A quest'effetto ha accordata la libertà dell'estrazione dei generi frumentarj ed ha soppresso l'Abbondanza e Grascia.

A quest'effetto ha sopresse le divisioni che vi erano di diversi sistemi nelle diverse parti della Toscana.

A quest'effetto ha soppresso tutte le dogane intermedie tra una provincia e l'altra ed accordato il libero commercio dei bestiami.

A quest'effetto ha fatto restituire a tutte le imposizioni particolari dei fiumi la loro libera amministrazione.

A quest'effetto ha stabilito ed introdotto il nuovo regolamento comunitativo per tutte le comunità, restituendoli [3v] la loro libera amministrazione, abolendo tutte le comandate e tasse arbitrarie sotto il titolo di chiesti, fissando la tassa di redenzione e condonandoli i debiti arretrati.

La buona riuscita di tutte queste operazioni precedenti fanno giustamente sperare a S.A.R. che oramai sia venuto il tempo da restituire alli componenti il Gran Ducato di Toscana quella loro libertà ed autorità naturale a cui non hanno mai rinunciato né potuto, anche volendo, rinunciare, alfine di stabilire con quest'editto una legge fondamentale che debba all'avvenire esser sanzione immutabile per fissare i limiti dei diritti ed autorità tra il Principe ed il Governo con li Stati di Toscana, salvo quelle variazioni che coll'andar del tempo successivo vi venissero fatte di comun [4r] consenso del Principe e dei Stati medesimi legittimamente adunati.

A quest'effetto, riprendendo li veri limiti della potestà governativa e delle autorità che devono essere riservate alli Stati e delle quali i medesimi non si sono e non hanno mai potuto spogliarsi, resta stabilito che senza il libero e pieno consenso delli possessori del Granducato, che

* Cc. 30 non numerate; bianche 23, 29-39. Documento edito in J. Zimmermann, *Das Verfassungprojekt des Grossherzogs Peter Leopold von Toscana*, Heidelberg, Winter, 1901, pp. 107-122.

¹ Copia dei *Punti ed osservazioni* in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 17, cc. 699r-717r.

dovranno per impedire la confusione esser rappresentati dai deputati delli Stati generali, provinciali e comunitativi da formarsi come si dirà in appresso, il Sovrano ed il Governo non possino mai alienare, permutare, vendere, dividere o cedere in veruna parte nessuno dei paesi, comunità, etc. componenti il presente Granducato di Toscana e sue appartenenze.

[4v] Che non possino mai mutarvi in alcuna forma l'ordine della successione stabilitovi presentemente.

Che non possa mai farsi veruno smembramento o assegnarsi dote o stabilimento qualunque per i figlioli, figliole, parenti, etc. dei sovrani o loro famiglia sopra veruna parte del Granducato, entrate, etc., a riserva di quelle patrimoniali o personali del Sovrano.

Che il Sovrano non possa mai fare né entrare in guerra con nessun'altra potenza né prender parte né direttamente né indirettamente nelle guerre degl'altri, né concludere alleanza, darli soccorsi, ajuti d'uomini, denari, truppa senza il consenso ed approvazione di tutti li Stati.

Che non possa mai accrescere, sotto verun titolo o pretesto, il presente piede di militare o [5r] marina stabilito nella quantità di ... (e qui si enuncierà il piede da stabilirsi), restando però nella facoltà del Sovrano di diminuire il presente numero.

Che non possa mai formare né fabbricare fortezza di nessuna sorte, né accrescere quelle che vi sono, bensì diminuirle, riformarle, venderle e alienarle.

Che sotto verun titolo possa mai mandare truppa toscana fuori di Stato.

Che non possa far venire, accettare, e molto meno prendere al suo soldo truppe forestiere sotto verun titolo.

Che non possa mai, sotto verun titolo, mutare il sistema presente introdotto delle truppe civiche, il presente sistema di libertà per le materie annonarie, le estrazioni e il libero commercio.

[5v] Il regolamento comunitativo presente che li restituisce l'antica libertà.

L'abolizione delle comandate.

Il presente sistema per le strade regie e comunitative.

Il sistema presente dell'intiera libertà delle Maremme.

Il sistema del porto di Livorno.

Il presente sistema del governo e giurisdicenze provinciali.

Il presente sistema di giurisdicenza sì civile che criminale.

Restando in facoltà del Governo di poter diminuire le leggi, semplicizzarle, abolire li abusi e diminuire l'impiegati e tribunali, ma mai di crearne de' nuovi.

Senza il consenso di tutti li Stati non potrà mai formare nuovi feudi, non si potranno mai stabilire privative veruna, né riserve o bandite di caccia.

[6r] Sarà fatta la vera separazione delle entrate ed uscite, distinte in patrimoniali o personali del Sovrano ed in regie o appartenenti al Governo.

N.B.: questa nota va fatta ed annessa.

Approvata che sarà stata e sottoposta ai Stati questa classificazione, il Sovrano senza il consenso di tutti li Stati non potrà mutarvi mai niente né mai passare le regie tra le personali e molto meno scaricare le spese personali sulle entrate regie.

Delle entrate ed uscite personali non ne dovrà mai rendere conto alli Stati fuori che nel caso che le entrate personali non siano state bastanti a cuoprire le uscite personali e che abbia dovuto supplire colle regie; allora dovrà render conto alli Stati delle [6v] entrate sue personali, dell'uscite perchè non hanno servito le entrate, e perchè e di quale somma ha dovuto servirsi delle regie per ottenere un'approvazione o sia saldo.

Ogni anno dovrà render conto alli Stati generali uniti di tutte le entrate regie partita per partita e loro percetto; delle loro uscite ed a che ogni partita d'entrate è stata attribuita e spesa; degli avanzi che vi sono stati ed a che cosa si destinano, ad estinguer debiti pubblici etc. e come; e delle spese straordinarie ed impensate che vi sono state e cosa vi è stato erogato e che cause furono.

E quali economie o operazioni il Governo ha fatto per aumentare le entrate senza vessare il pubblico [7r] con migliori spese d'amministrazione e di scemare le spese con riforme o economie.

Senza il consenso degli Stati il Sovrano non potrà alienare veruna parte del suo patrimonio personale proveniente dal Governo, come sarebbe il Lotto, le possessioni, senza giustificare di avere reinvestiti in altri fondi cauti e sicuri come sarebbero luoghi di Monte etc.

Il Governo senza il consenso ed approvazione delli Stati non potrà mai mutare il sistema di percezione delle imposizioni presenti o mutare il titolo trasferendone l'importare dall'uno nell'altro. Potrà bensì diminuirne e condonarne liberamente senza aver bisogno di approvazione.

Non potrà mai imporre nuove imposizioni né gravezze di veruna sorte, [7v] doni gratuiti, tasse, chiesti, balzelli, tasse per strade, etc.

Non potrà mai principiare lavori nuovi che interessino o province o tutto lo Stato, canali nuovi, strade regie, fabbriche di imprese grandi, etc. senza il previo consenso di tutti li Stati.

Non potrà mai stabilir dogane o gabelle nuove, dazj alle porte, tasse, né in specie testatici di veruna sorte.

Non potrà mai ordinare comandate di veruna sorte né principiar lavori di mutazioni di alvei di fiumi, canali grandi, etc., senza previo avere il consenso e l'approvazione di tutti li Stati.

Negli affari di giustizia civili non si potrà mai mescolare né direttamente né indirettamente altro che per nominare i giudici e tenerli a dovere.

Negli affari criminali non potrà mai ordinar [8r] niente che fosse contro l'ordine giudiziario, né far castigar veruno con pene gravi di galera o confino senza che il processo sia fatto nelle forme solite e consuete, e sempre restandoli libera la facoltà di far grazia e diminuire le pene; non potrà mai esasperare quelle pronunziate dai giudici.

I deputati potranno fare qualunque rappresentanza o ricorso o contro ordini e leggi emanate o la loro esecuzione, irregolarità, condotta di qualunque impiegato, vicario, etc., sistema, abusi introdotti chiedendone riparo o remozione dell'impiegato, ed il Sovrano sarà obbligato di ascoltare le loro rappresentanze e di darli sfogo e risposta conveniente in qualunque occasione.

N.B.: si potrebbero far dipendere le truppe civiche dalli Stati [8v] e fare da loro pagare le truppe regolate.

Si dovrebbe fissare che la sola religione cattolica dovesse avere il culto pubblico, salvi i privilegi di Livorno e della nazione ebrea.

Questi articoli di legge fondamentale dovranno pubblicamente in presenza di tutti li Stati e loro deputati che saranno chiamati ad intervenire al possesso di ogni nuovo Granduca giurarsi dal successore prima che possa essere ammesso a dare verun ordine o ad esser riconosciuto sovrano.

²Ognuna delle comunità componenti le predette province ogn'anno nel mese di ... si adunerà per li affari suoi, intimando avanti con un editto da affiggersi sottoscritto dal Gonfaloniere pro tempore [9r] tutti li individui della medesima, indicandoli il giorno in cui si terrà il Consiglio generale della comunità. Questo sarà composto di tutti i capi di casa possidenti nella medesima comunità, o almeno di uno per ogni famiglia, e vi presederà il magistrato comunitativo dei Priori e Gonfaloniere in lucco, e vi dovrà intervenire il Cancelliere o suo ajuto per rogare li atti e decreti, con ordine però di non potervi proporre, raccomandare né interloquire negli affari. Queste adunanze principieranno col *Veni S. Spiritus* e una messa solenne e pubblica nella chiesa principale del luogo; l'adunanza si farà a scelta dei Priori in una casa o chiesa o compagnia, ma dovrà tenersi sempre a porte aperte, con facoltà a chiunque di intervenire e [9v] sentire di che cosa vi si tratterà. In questa adunanza sarà lecito a chiunque di fare quelle proposizioni che crederà più vantaggiose alla comunità medesima.

N.B.: si potrebbe forse nella medesima adunanza fare anche la tratta del nuovo magistrato, dare li impieghi, fare il camarlingo e mandare a partito per le conferme li impiegati comunitativi, ed altre cose simili.

Tutte le persone tanto nelle adunanze comunitative che nei Stati generali e provinciali per poter esser deputati dovranno avere almeno 25 in 30 anni, esser possessori nella comunità senza

² A margine sin.: «N.B: qui si copia il foglio a parte delle provincie e loro comunità».

somma prefissa né distinzione di rango di cavaliere, o prime borse, o di dovere avere tanto di decima; potranno anco essere ecclesiastici e dovranno non essere né pensionati né impiegati dal Governo, né in impieghi [10r] civili né militari, i quali restano tutti esclusi non dalle adunanze comunitative ma da poter essere deputati.

Chi non accetterà pagherà il rifiuto di L. 150 alla comunità e di 100 scudi se deputato provinciale non giustificando di esser malato o assente, giacché questi ultimi non potranno essere eletti ma potranno eleggere per deputati provinciali alli Stati generali anche di quelli che non fossero deputati alli Stati della provincia.

In questa adunanza si eleggerà per parte della comunità un rappresentante della medesima per andar per parte degli abitanti della medesima come deputato alli Stati della provincia, li si stanzierà liberamente la provvisione (tutto questo a pluralità di voti) e li si daranno le istruzioni e commissioni [10v] necessarie per tutte quelle domande e proposizioni che dovrà fare per vantaggio della comunità alli Stati della provincia, doglianze per aggravii, etc.

Fissato questi punti il Cancelliere dovrà distendere le istruzioni per il deputato, che dovranno esser lette nell'assemblea ed approvate a pluralità di voti, sottoscritte dai Priori e Gonfaloniere, e munito il predetto deputato di lettera credenziale nelle forme sottoscritta dai Priori e Cancelliere che lo dichiari deputato della comunità all'adunanza provinciale.

Oltre a questo ognuno degli intervenienti a questa adunanza potrà promuovere qualche istanza o proposizione, doglianza o progetto a fare della comunità, osservandosi però che le cose che riguardano l'interesse della loro sola comunità [11r] dovranno decidersi lì tra di loro a pluralità di voti, ed il deputato essere solamente incaricato di quelle cose che possono interessare il vantaggio non solo della comunità tutta ma in specie relativa al bene di tutta la provincia.

Di tutto quello che sarà stato fissato in quest'adunanza se ne terrà registro in un libro pubblico da tenersi a parte nell'archivio della comunità. In questo si segneranno tutte le deliberazioni e risoluzioni, i decreti e partiti fatti, quello dell'elezione del deputato, le istruzioni dateli e lo stanziamento della gratificazione ma per le spese di viaggio e la sua commissione.

Nel mese di ... d'ogni anno si aduneranno poi tutti i deputati di ciascheduna comunità dipendenti [11v] da ogni provincia nella capitale della medesima. Anche lì si farà una processione-funzione pubblica in chiesa col *Veni S. Spiritus* e messa solenne cantata dai vescovi nelle città dove saranno o delle dignità principali e coll'intervento e parata della truppa civica dove vi sarà.

Terminata la funzione di chiesa torneranno i deputati, i quali dovranno essere in lucco in tutte le loro funzioni pubbliche, al luogo dell'adunanza, che sarà il palazzo priorale, dove in quella mattina eleggeranno tra di loro solamente a voti quello che per queste adunanze dovrà fare le funzioni di presidente, e un attuario che dovrà esser notaro ma non potrà esser mai un impiegato del Governo, e fisseranno il giorno ed ora dove cominceranno [12r] le loro adunanze.

³In queste adunanze provinciali, alle quali dovrà esser libero l'accesso a chiunque nel tempo delle deliberazioni, dovranno tutti i deputati della comunità presentare le loro credenziali, e poi per ordine dovrà ognuno dei deputati delle comunità esporre uno dopo l'altro le commissioni, proposizioni, doglianze o progetti di cui è stato dalla sua comunità incaricato. Sopra ognuno di questi punti si discuterà e si delibererà, essendo lecito a chiunque dei deputati di dire liberamente il suo parere; si delibererà poi e si manderanno a partito le deliberazioni, le quali si intenderanno approvate quando avranno la pluralità dei voti.

Dopo che ognuno dei deputati delle comunità avrà dato sfogo agli incarichi [12v] della sua comunità e che le proposizioni di chiunque vorrà proporre qualche cosa riguardante il bene e vantaggi di tutta la provincia avranno avuto il suo sfogo, si procederà all'elezione di un deputato per la provincia tutta per portarsi ai Stati generali a Firenze per rappresentare l'interessi di tutta la provincia. Questo si eleggerà a partito e dovrà avere almeno per i due terzi i voti favorevoli e potrà essere di qualunque stato e ceto, e o uno dei deputati dell'adunanza o anche fuori di questi, ma non

³ A margine sin.: «N.B.: se non si potesse far montare la guardia alla truppa civica».

potrà mai essere veruna persona addetta né direttamente né indirettamente al servizio del Governo, né civile né militare.

L'adunanza li formerà la sua lettera credenziale firmata da tutti i deputati di tutte [13r] le comunità e dal loro attuario.

Si stanzierà l'onorario per il viaggio e sue incumbenze liberamente a spese della provincia in quella somma che vorranno.

Si formerà le istruzioni di tutte le cose che dovrà rappresentare toccanti l'interesse generale della provincia all'adunanza generale delli Stati o al Governo, progetti, proposizioni, doglianze o gravami, le quali istruzioni dovranno esser firmate da tutti i deputati delle comunità, come anche tutte le deliberazioni delli Stati provinciali, che si terranno in registro e libro a parte in un archivio segreto della capitale della provincia dove saranno scritte tutte le proposizioni, deliberazioni, partiti, decreti, etc.

Terminate queste funzioni [13v] ed assegnata la gratificazione all'attuario, i Stati si scioglieranno e i deputati ritorneranno a casa loro.

Ogn'anno nell'antivigilia di san Giovanni tutti i deputati delli Stati delle provincie si troveranno a Firenze.

La vigilia o il giorno di san Giovanni si farà una funzione pubblica in chiesa ove interverrà S.A.R. dopo la processione di san Giovanni, nella quale i deputati delle provincie accompagneranno S.A.R. subito dopo il Senato ed avanti li altri magistrati. Si canterà il *Veni S. Spiritus* in Duomo e li Stati si aduneranno in presenza di S.A.R. nel Salone di Palazzo Vecchio o in quello del Dugento.

Lì si farà una specie di discorso di complimento, dopo di che S.A.R. eleggerà una persona ordinariamente [14r] senatoria per suo luogotenente ad intervenire alle adunanze dei Stati.

Il giorno dopo san Giovanni principieranno le adunanze delli Stati in Palazzo Vecchio, nel Salone, in lucco, coll'intervento del luogotenente e con tutta la pubblicità possibile. I deputati saranno in lucco e sarà libero a chiunque l'accesso ed intervento a queste deliberazioni.

Nelle medesime i deputati principieranno con eleggere l'attuario a pluralità di voti, che dovrà esser notaro ma non impiegato.

Dopo esibiranno al luogotenente ed assemblea le loro credenziali.

Indi ogni deputato, un dopo l'altro per rango, esibirà le proposizioni di cui è stato incaricato dalla sua provincia. Sopra queste risponderanno o delibereranno li altri deputati e poi, in fine, o [14v] rigetteranno le sue proposizioni o proporranno di farne rappresentanza a S.A.R. dopo che ogni deputato avrà fatto le sue proposizioni.

I deputati tutti assieme compileranno le proposizioni, progetti, doglianze, che per parte di tutti i deputati delli Stati in corpo o per parte di qualche provincia assieme, o anche di una sola, vorranno presentare a S.A.R. Le faranno distendere in quella maniera che stimeranno più conveniente, e dopo averla letta nell'adunanza dei deputati e che sarà stata approvata almeno per la pluralità dei voti.

Allora si presenteranno in corpo a S.A.R. i predetti deputati in forma pubblica per presentarli queste loro istanze.

Il luogotenente non potrà impedire veruna deliberazione [15r] e non avrà voto, solo vi interverrà per mantenere il buon ordine.

Si dovrà tenere registro esatto dall'attuario delle credenziali e nomi dei deputati, delle proposizioni fatte da ogn'uno, delle opposizioni degl'altri, e delle deliberazioni seguite, del numero dei voti favorevoli o contrarj, della risoluzione venuta in conseguenza e delle proposizioni fatte da loro al Governo, le quali, come anche i libri delle deliberazioni e decreti, dovranno esser firmate da tutti i deputati, essendo in libertà piena di ogn'uno di opporsi, protestare in carta, etc.

Terminate che siano e presentate a S.A.R., o in persona o per mezzo del suo luogotenente, le petizioni delli Stati, S.A.R. per mezzo del suo luogotenente farà [15v] presentare ai deputati il ristretto delle finanze dell'anno precedente che contenga tutte le entrate regie e spese della depositaria, partita per partita, e lo stato dei luoghi di Monte e debiti pubblici per far vedere in che cosa in quest'anno sono state erogate le entrate dello Stato. Parimente li farà presentare quali lavori

pubblici interessanti lo Stato sono stati eseguiti (strade, canali, fossi, etc.) o quanto vi manca per finirli, e quali ne sono state le spese, lo stato del militare e marina, etc.

Li farà parimente presentare i progetti che il Governo averebbe in vista per riformare degli abusi o spese e dipartimenti inutili, per principiare qualche lavoro pubblico nuovo (strade, canali, etc.)

Qualche progetto, mutazione o miglioramento di sistema [16r] ed in somma tutte quelle cose per l'esecuzione delle quali il Governo avrà bisogno del consenso delli Stati. Del rendimento di conti annuale se ne dovrà dare una tabella o sia esemplare ad ogn'uno dei deputati, come anche delle proposizioni e petizioni del Governo in forma autentica, ed i medesimi in seguito si aduneranno per deliberare sopra i medesimi, e potranno domandare qualunque spiegazione o schiarimento, in specie sopra le partite del rendimento dei conti, che dovranno esserli subito dati, procurando che quelle tabelle delle entrate ed uscite siano fatte nella forma più chiara ed intelligibile.

S.A.R. parimente per mezzo del suo luogotenente li farà rimettere le sue risposte sopra le loro [16v] proposizioni, istanze, domande o gravami. Tanto queste risposte quanto il rendimento dei conti e le istanze da farsi per mezzo delli Stati alle provincie dovranno esser firmate da S.A.R., lette nell'adunanza delli Stati, registrate nel libro de' loro decreti e datone copia autentica, sottoscritta da ..., ad ogn'uno dei deputati perché le possa riportare e render conto alla sua provincia.

Terminato tutto questo, li Stati si porteranno in forma pubblica da S.A.R. a prender congedo, e ritornati alle capitali delle loro provincie vi convocheranno i deputati delli Stati provinciali, li renderanno conto e in voce e in carta dell'esecuzione delle loro commissioni, li leggeranno le risposte e risoluzioni autentiche del Governo alle loro istanze [17r] e le faranno registrare, li comunicheranno il rendimento di conti dato dal Governo della sua amministrazione delle finanze, e lasceranno il suddetto in originale nell'archivio, autenticato dalla loro firma, e renderanno poi conto delle proposizioni fatteli dare in carta dal Governo per proporle ai loro Stati provinciali. Questi delibereranno sopra tutto questo nelle forme e manderanno poi le loro formali proposizioni, approvazioni o difficoltà a Firenze, ed indi, approvata che abbino la condotta del deputato, faranno il partito perché li venga pagata la già stanziata gratificazione.

Ogni deputato si farà dare in carta copia autentica delle proposizioni portate dal dipartimento della provincia.

[17v] E tornato a casa si aduneranno i consigli generali di ogni comunità ove il loro deputato li renderà similmente conto di tutto il seguito alli Stati, delle risposte avute dal Governo alle loro istanze, delle proposizioni del Governo sopra le quali delibereranno e manderanno il loro parere con partito autentico.

Dopo di che passeranno il decreto per pagare al loro deputato la stanziata gratificazione.

[18r]

Punti per li Stati⁴

Ogni comunità terrà due volte l'anno per 3 giorni un'adunanza del suo Consiglio generale di tutti i possessori dove il magistrato comunitativo dovrà render conto della sua amministrazione, spese fatte, lavori eseguiti etc., ed avrà una specie di sindacato.

Ognuno potrà fare dei dubbj e quesiti e li si dovranno dare dai magistrati e cancellieri i necessarij schiarimenti. Ognuno potrà proporre qualche progetto per qualche lavoro nuovo, cose da fare etc., domandare schiarimenti sopra lavori fatti etc. Li si faranno le tratte dei magistrati, conferme dei medici, maestri di scuola etc. e non potrà essere fatta spesa o imposizione per più di ... senza l'approvazione di queste adunanze ove ognuno potrà liberamente parlare e proporre, e tutto [18v] si deciderà a pluralità di voti dovendo tutti i possessori avervi voto eguale.

In queste adunanze si eleggeranno a pluralità di voti un deputato per le adunanze delli Stati della provincia (come si dirà in appresso) al quale daranno tutte quelle istruzioni che vorranno, purché queste riguardino solo affari di tutta la provincia e non della sola comunità loro.

Le adunanze provinciali si faranno in ogni provincia una o due volte l'anno verso ... e dureranno giorni ..., e queste, secondo le provincie di cui si darà le divisioni a parte, nelle capitali delle provincie rispettive colla maggior solennità. In queste si principierà colla maggior solennità con funzione solenne di chiesa (*Veni S. Spiritus* etc.), poi si aduneranno in un luogo proprio i deputati di tutte le rispettive comunità secondo il loro rango e si eleggeranno tra di loro a [19r] pluralità di voti il presidente e l'attuario per scrivere e rogare. Non vi potranno mai intervenire ministri del Governo. Queste adunanze saranno tenute pubbliche, a usci aperti, perché chiunque possa intervenire ed ascoltare. Si farà un piccolo discorso per rappresentare ai deputati il loro dovere e le istruzioni di questo stabilimento si leggeranno; allora ogni deputato, per ordine, proporrà quelle cose di cui la sua comunità lo ha incaricato, o per levare abusi ed inconvenienti, o per progetti da farsi, doglianze per aggravj, miglior repartizione delle gravezze, regolamenti di acque, strade da farsi, istanze da farsi al Governo, in somma per tutte quelle cose che possono interessare il bene generale di tutta la provincia. E fattane la proposizione, o li altri deputati la manderanno a [19v] partito subito o la esamineranno a casa in scritto o si opporranno, essendo permesso a tutti di dire il loro parere. Le loro proposizioni si manderanno a partito e secondo la pluralità dei voti si decideranno. Se ne rogherà il cancelliere al libro delle deliberazioni e ne darà copia autentica ai rispettivi deputati delle comunità per loro giustificazione con i loro principali di cui dovranno avere credenziali e farle riconoscere per essere ammessi.

In ultimo nomineranno o eleggeranno 1 o 2 deputati tra di loro a pluralità di voti o fuori per andare alli Stati generali in nome di tutta la provincia, e li formeranno le istruzioni di quello che vi dovranno trattare e proporre a beneficio di tutta la provincia.

Tutti questi deputati, terminata la loro commissione, ne renderanno [20r] conto pubblico nelle forme in carta ai loro principali, quali oltre le spese di viaggio e diarie da stabilirsi fisse li tasseranno quell'onorario, volta per volta, che giudicheranno che avesse meritato.

I Stati generali si aduneranno una o due volte l'anno per giorni 15 a Firenze verso il mese di giugno, per san Giovanni. A queste interverranno tutti i deputati delle rispettive provincie, si farà una funzione di chiesa solenne, si riconosceranno le credenziali, si aduneranno nel salone del Dugento in Palazzo Vecchio con un presidente da eleggersi per turno dalle città di Firenze, Pisa, Livorno e Siena. Questi Stati essendo adunati il Governo li renderà un conto dettagliato di tutte le entrate del Governo non personali, dove e come sono [20v] state spese ed impiegate, degli avanzi che vi sono, della quantità dei debiti pubblici, se vi sono dei lavori pubblici generali e straordinarij, se sono stati eseguiti, dove e come e con che forma, e di quelli che si pensa di fare nell'anno venturo. Nel render questo conto sarà permesso a qualunque deputato di fare delle osservazioni, delle obiezioni e chiedere dei dettagli e schiarimenti che li saranno dati. Ognuno potrà darle in carta

⁴ Copia dei *Punti per li Stati* (*Copia di punti presi da S.A.R.*) in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 18, cc. 721r-726v.

e dovranno, soddisfatti che siano, approvare quei conteggi e farne un atto come di assolutorio, e si darà ad ognuno un ristretto di questo conteggio di entrata ed uscita del Governo perché ne possano render conto ai loro committenti. Ogni deputato potrà proporre e fare quei progetti che crederà più vantaggiosi alla sua provincia o [21r] di cui sarà stato dalla medesima incaricato o per essere sgravati etc., lavori pubblici etc. Questi si esamineranno dagli altri deputati ed approvati che siano da loro e passati al partito si presenteranno da loro sottoscritti al Governo al termine delle loro sessioni.

Qualunque mutazione che il Governo volesse fare nel sistema o politico di unioni, trattati con altri paesi, acquisti o smembramenti, vendite o cessioni di territorj o giurisdizioni, qualunque mutazione per aumentare il militare o far venire truppe forestiere, fabbricar fortezze nuove, strade regie, lavori gravi a laghi, etc., mutazione di sistema per restringere la libertà delle estrazioni di prodotti, grani, grasce, etc., mutazioni di sistema delle comunità, qualunque [21v] imposizione straordinaria o tassa sotto qualunque titolo che fosse, o aumento delle presenti, non potranno farsi né avere effetto se non dopo che il Governo lo avrà proposto con tutte le ragioni, motivi e dettaglj ed approvazione da questi Stati generali, e i deputati delle provincie l'approvazione e formal consenso di cui dovrà costare per atto pubblico e formale, ed i deputati delle provincie averne il consenso dalle loro comunità e queste dai loro consiglj generali da proporsi in queste adunanze ordinarie o da farsi adunare straordinariamente quando occorresse. Il simile si dice per tutti i trattati, mutazione di sistema di successione, leggi generali nuove che obblighino tutto lo Stato ed involvino mutazioni di sistema.

[22r] Finite queste deliberazioni i deputati delle provincie si porteranno in pubblico da S.A.R. a portarli le loro deliberazioni e proposizioni in carta, tanto per tutto il paese che poi ognuno a parte per quelle cose della sua provincia; ed il risultato ed atti di queste deliberazioni saranno scritte e registrate formalmente in due libri da tenersi uno alle Riformagioni, et uno al ..., e saranno tutte sottoscritte da tutti i deputati, con nome loro e della provincia di cui sono deputati.

I deputati dopo aver proposto le proposizioni generali della provincia diranno la tal comunità a parte ha proposto questo e questo, etc., etc., etc.

[24r]

Provincia di Firenze

Firenze capitale
Bagno a Ripoli
Rignano
Pont'a Sieve
Fiesole
Sesto
Campi
Galluzzo
Castellina e Torri
Carmignano
San Casciano
Monte Spertoli
Monte Lupo
Lastra
Prato

San Miniato capitale
Montajone
Empoli
Cerreto
Fucecchio
Santa Croce
[24v]
Castelfranco di Sotto
S. Maria a Monte
Montopoli
Monte Calvoli

San Giovanni capitale
Greve
Reggello
Figline
Castelfranco di Sopra
Terra Nuova
Monte Varchi
Bucine e Val d'Ambra
Laterina
Radda
Gaiole
Castellina
Cinque comunità distrettuali di Val d'Ambra
Due comunità distrettuali di Laterina
Piano di Castiglione Ubertini

[25r]

Scarperia capitale
San Piero a Sieve
Barberino di Mugello

Borgo San Lorenzo
Vicchio
Dicomano
San Godenzo

Rocca a San Casciano capitale
Bagno
Galeata
Portico
Premilcuore
Sorbano
Terra del Sole

Marradi capitale
Firenzuola
Modigliana
Tredozio

[25v]
Poppi capitale
Bibbiena
Castel San Niccolò
Londa
Monte Mignaiò
Artignano
Prato Vecchio
Raggiolo
Stia

Pisa capitale
Bagni di San Giuliano
Cascina
Vico Pisano
Ponte d'Era
Ponsacco
Lari
Rosignano
Fauglia
Chianni
Lorenzana
Castellina
Arciano
[26r]
Peccioli
Laiatico
Palaia
Bientina

Pietrasanta capitale
Serravezza
Stazzema

Pontremoli capitale

Fivizzano

Bagnone

Terra Rossa

Albiano

Groppoli

Calice

Arezzo capitale

Castiglion Fiorentino

Cortona

[26v]

Montepulciano

Marciano

Lucignano

Civitella

Monte San Savino

Foiano

Castelfocognano

Subbiano

San Sepolcro capitale

Monterchi

Caprese

Anghiari

Pieve Santo Stefano

Chiusi nel Casentino

Badia Tedalda

Sestino

Verghereto

[27r]

Pistoia capitale

Cortine di Pistoja: Porta Carratica
Porta San Marco
Porta Lucchese
Porta al Borgo

Podesterie di Pistoja: Serravalle
Tizzana
Montale

Montagne di Pistoja

Pescia capitale

Buggiano

Massa e Cozzile

Monsummano

Monte Vetturini

Monte Catini

Monte Carlo

Vellano

Uzzano

[27v]

Volterra capitale
Castel Nuovo di Val di Cecina
Monte Catini in Val di Cecina
Monte Verdi
Pomerance
Campiglia
Sassetta
Casali
Guardistallo
Monte Scudaio
Gherardesca
Bibbona
Monte Castelli

Colle capitale
San Gimignano
Barberin di Val d'Elsa
Castel Fiorentino
Certaldo
Poggibonsi

[28r]

Siena capitale
Terzo delle Masse di Città
Terzo delle Masse di San Martino
Casole
Radicondoli
Chiusdino
Montalcino
Buon Convento
San Giovanni d'Asso
Castiglione d'Orcia
Radicofani
Abbadia San Salvatore
San Casciano de' Bagni
Chiusi
Sarteano
Pienza
Asciano
Trequanda
Asinalunga
Torrita
Rapolano
Castelnuovo Berardenga
Sovicille
Monte Reggioni
San Quirico

[28v]

Montieri

Pian Castagnajo

Monticciano

Murlo

Barga capitale

Maremma provincia inferiore

Grosseto capitale

Livorno capitale e suo capitanato